SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2224

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 giugno 1989, n. 214.

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 85 del 12 aprile 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1690):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 12 aprile 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 12 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 2 maggio 1989 (atto n. 1690/*A* - relatore sen. DE CINQUE).

Esaminato in aula e approvato il 3 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3881):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 4 maggio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 maggio 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 9 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 10 maggio 1989 (atto n. 3881/*A* - relatore on. ROSINI).

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 1989.

89G0291

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 215.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 settembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 662 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 settembre 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 489 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando intervenga, su richiesta dell'impresa, non oltre il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che maturino i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 30 giugno 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 310 miliardi, quanto a lire 139 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1989, parzialmente utilizzando, nella misura di lire 49 miliardi per il primo anno e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni successivi, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 616 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)* e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, scade il 30 giugno 1989.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0292

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 216.

Adeguamento degli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Premesso che in data 18 giugno 1989 dovranno svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, indette con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1989;

Considerato che il trattamento economico, spettante ai presidenti ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di dette consultazioni, è stabilito dall'articolo 39, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Ritenuto che per tutte le altre consultazioni elettorali è stato introdotto un meccanismo per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, in virtù del combinato disposto delle leggi 4 aprile 1985, n. 117, e 13 marzo 1980, n. 70;

Ravvisata l'opportunità di estendere il suddetto meccanismo anche al procedimento elettorale vigente per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mantenendo, nel contempo, l'attuale regime che fissa in misura lievemente superiore gli onorari dei presidenti e degli scrutatori operanti nei seggi da istituire nei Paesi della Comunità economica europea;

Considerato che l'intento perequativo può realizzarsi estendendo ai suddetti presidenti e scrutatori operanti nei seggi da istituire nei Paesi della Comunità economica europea, oltre al meccanismo di adeguamento automatico degli onorari, anche la maggiorazione degli importi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come aggiornati dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea, sono fissati, rispettivamente, in L. 175.000 e in L. 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, comma terzo, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

3. A decorrere dal 1° aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

Art. 2.

1. Il comma primo dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

2. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0293

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217.

Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione del servizio relativo alla concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192, le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 646.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cerveteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Cerveteri una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	1
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	1
	Corsi numero
Corso post-qualifica: segretario di amministrazione	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economia; lingue straniere; tecnica amministrativa ed aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; merceologia; lingua e lettere italiane e storia; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 663.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cerveteri ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 147

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI CERVETERI

Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Due corsi post-qualifica Segretario di amministrazione,
per complessive dieci classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside.	1
2) Cattedre di insegnamento	12
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	2
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	5
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive trentanove ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive diciannove ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1989.

Aumento del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado di Trieste, di Aosta e di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 386, con il quale si è proceduto alla determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado di Firenze, Trieste ed Aosta;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Trieste è elevato da due a cinque.

Art. 2.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Aosta è elevato da tre a quattro.

Art. 3.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Firenze è elevato da sette a dodici.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 400.000.000 annui, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1989, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1989

COSSIGA

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1989
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 225

89A2406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1989.

Aumento del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado di Firenze e di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 385, con il quale si è proceduto alla determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado di Firenze e Brescia;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di secondo grado di Firenze è elevato da sei a nove.

Art. 2.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di secondo grado di Brescia è elevato da quattro a cinque.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 200.000.000 annui, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1989, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1989

COSSIGA

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1989
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 226

89A2407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 303, relativo al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari della facoltà di agraria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

biochimismo delle malattie post-raccolta;
biologia molecolare;
biologia molecolare delle piante;
biotecnologie alimentari;
biotecnologia dei microrganismi;
calcolo numerico e programmazione;
cerealicoltura e colture industriali da pieno campo;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica e biochimica della conservazione dei prodotti alimentari;
chimica e tecnologia dei derivati agrumari;
chimica e tecnologia delle conserve alimentari;
chimica e tecnologie enologiche;
ecologia microbica;
ecologia vegetale agraria;
ecologia zootecnica;
economia delle industrie agro-alimentari;
fabbricati per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
fisiopatologia della digestione;
fitopatie da frigoconservazione;
genetica dei microrganismi;
igiene per le industrie alimentari;
immunologia;
inquinamento da impianti alimentari e depurazione dell'ambiente;
legislazione alimentare;
materiali speciali per l'industria alimentare;
metodologie biochimiche;
micologia, patologia ed allevamento dei funghi commestibili;
microbiologia dei prodotti zootecnici;
microbiologia delle acque;
microbiologia enologica;
microbiologia e tecnologia delle colture starter;
microbiologia marina;
miglioramento genetico dei microrganismi;
mutagenesi alimentare;
patologia post-raccolta di frutta e ortaggi;
politica alimentare;
produzione di alimenti zootecnici;
proprietà fisico-meccaniche dei prodotti alimentari;
proprietà termodinamiche e di trasporto in sistemi alimentari;
reologia dei sistemi alimentari omogenei ed eterogenei;
residui ed additivi alimentari;
risorse genetiche agrarie;
statistica per le scienze sperimentali;
tecnologia dei cereali e dei derivati;
utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti dell'industria alimentare;
valutazione qualitativa della carne degli animali in produzione zootecnica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 326

89A2420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1989, n. 218.

Istituzione della corporazione dei piloti nel porto di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta la necessità di provvedere a modificare l'art. 2 del regio decreto del 13 marzo 1910 che distingueva l'ambito di operatività della corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto in due zone la prima delle quali comprendeva anche il porto di Chioggia;

Considerata la opportunità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Chioggia con l'istituzione di una corporazione di piloti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'ambito di operatività della corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto istituita con regio decreto del 13 marzo 1910 non comprende più il porto di Chioggia.

2. È istituita una corporazione di piloti nel porto di Chioggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1989

COSSIGA

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 25

89G0281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la casa di cura Policlinico S. Pietro, di Ponte San Pietro.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della società Policlinico S. Pietro S.p.a. di Ponte San Pietro (Bergamo), in data 1° marzo 1989, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 5 aprile 1984 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la casa di cura Policlinico San Pietro della società Policlinico S. Pietro S.p.a. di Ponte San Pietro, convenzionata con l'unità socio sanitaria locale n. 28 di Ponte San Pietro (Bergamo);

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura Policlinico S. Pietro di Ponte San Pietro (Bergamo) è autorizzata alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria della casa di cura Policlinico S. Pietro di Ponte San Pietro anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Paganoni prof. Camillo, responsabile del reparto di oculistica della casa di cura Policlinico S. Pietro di Ponte San Pietro;

Fadda dott. Gian Pietro, aiuto del reparto di oculistica della casa di cura Policlinico S. Pietro di Ponte San Pietro;

Tosco dott. Claudio, aiuto del reparto di oculistica della casa di cura Policlinico S. Pietro di Ponte San Pietro.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 28 di Ponte San Pietro (Bergamo) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2384

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1985, concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 987/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del 27 aprile 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1715/86 della commissione del 2 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1986 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni;

Considerata la necessità di adottare ulteriori disposizioni interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni trasformati direttamente dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli;

Sentite le Unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO);

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Per le associazioni dei produttori agrumicole, legalmente riconosciute ai sensi e con le procedure previste dalla legge n. 622 del 27 luglio 1967 trasformatrici dirette delle arance e dei limoni di propria produzione, l'attestato di cui alla lettera *C*), punto 4, dell'art. 27 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, può essere rilasciato oltre che dalle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (Lega, Conf-Cooperative, AGCI, UNCI) anche dalle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazioni (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG).

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, numero 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 2601/69 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/77 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977.

— Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985.

Nota all'articolo unico:

Il testo del punto 4), lettera *c*) dell'art. 27 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985 è il seguente:

«*c*) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 5 (punto E) e 24 del presente decreto;».

89A2426

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 1989.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettere *a)* e *d)*, dell'art. 73 del citato decreto n. 633 il quale prevede la facoltà di consentire particolari modalità e termini in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979 concernente modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni;

Visto l'art. 10, n. 8, del menzionato decreto n. 633, quale modificato dall'art. 35-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale esclude dall'esenzione dall'imposta le locazioni non finanziarie e gli affitti di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

Considerato che occorre provvedere all'adeguamento del citato decreto ministeriale 12 aprile 1979 alla nuova disciplina sostanziale dettata per le locazioni non finanziarie e gli affitti di beni immobili strumentali;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 aprile 1979, concernente modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società e dagli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Per le operazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 e 8, escluse le locazioni non finanziarie e gli affitti di immobili strumentali, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non sussiste l'obbligo della fatturazione ai sensi dell'art. 22, n. 6, dello stesso decreto, le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni, anche se utilizzano direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalgono per la elaborazione dei dati di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono annotare nel registro di cui all'art. 24 del predetto decreto l'ammontare globale dei corrispettivi di dette operazioni effettuate in ciascun mese entro il secondo mese successivo a quello cui le operazioni si riferiscono. Per la registrazione dei corrispettivi costituiti dai premi e relativi accessori è data altresì facoltà di sostituire il registro di cui al citato art. 24 con il registro dei premi tenuto secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. Se per le operazioni indicate nel comma 1 è obbligatoria l'emissione della fattura per averne il cliente fatto richiesta, il documento può essere emesso dalla sede centrale, dalle agenzie in gestione diretta od in gestione libera, dalle dipendenze ed uffici e può comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente in periodi di tempo non superiori al mese, a condizione che in ogni caso sia consegnato o spedito entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

3. Le fatture emesse a richiesta del cliente possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazione effettuata, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare la sede centrale, l'agenzia, la dipendenza o l'ufficio che ha emesso il documento. Le fatture possono essere annotate nel registro di cui all'art. 24 per l'ammontare globale dei corrispettivi, risultante dalle fatture stesse, relativi alle operazioni effettuate in ciascun mese entro il termine di cui al comma 1.

4. Per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 effettuate dalle società e dagli enti ivi menzionati, le fatture, numerate anche in ordine progressivo non continuo a norma del comma 3, possono essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con facoltà, ai fini della registrazione di dette operazioni, di raggruppare l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun mese, risultante dalle fatture, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. La registrazione deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1975.

Art. 2. — 1. Ai fini delle registrazioni previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le società e gli enti che esercitano le assicurazioni e le riassicurazioni possono raggruppare in unica registrazione mensile le fatture relative agli acquisti dei titoli indicati nell'art. 10, n. 4, dello stesso decreto effettuati da uno stesso soggetto, qualunque sia il loro importo, a condizione che nel registro siano indicati i numeri delle fatture comprese nella annotazione. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1975.

Art. 3. — 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Per le locazioni non finanziarie e gli affitti di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle società e dagli enti di assicurazioni e riassicurazioni nel periodo dal 30 aprile al 30 giugno 1989 le fatture possono essere emesse entro il mese di agosto 1989 ed annotate, con le modalità stabilite dal comma 4 dell'art. 1, entro lo stesso mese.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 30 aprile 1989 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2469

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 maggio 1989.

Approvazione dei segnali stradali di cui all'art. 4, dodicesimo e tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4, dodicesimo e tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come inseriti dall'art. 15, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Visti gli articoli 3, settimo comma, e 13 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover stabilire i segnali stradali per evidenziare le zone disciplinate con i dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, di cui al quinto comma, lettera *d*), del citato testo unico, come aggiunto dal comma 1 del soprarichiamato art. 15, nonché il pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo, da apporre ad integrazione del segnale di divieto di sosta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i segnali stradali indicanti l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera *d*), dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

È approvato il pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo con il quale deve essere integrato il segnale di divieto di sosta nei casi indicati nel comma tredicesimo dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come dall'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

Le aree in cui la sosta è subordinata alla limitazione di tempo, indicata in ore, disciplinate a norma del quinto comma, lettera *d*), dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono evidenziate con il segnale stradale come dall'allegato III al presente decreto.

Art. 4.

I segnali ed il pannello previsti negli articoli precedenti saranno inseriti tra quelli di cui agli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, da emanarsi a norma dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aggiunto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

Art. 5.

Ove si applica il bilinguismo in virtù delle vigenti disposizioni legislative le iscrizioni previste dai precedenti articoli dovranno essere integrate con le corrispondenti nella lingua locale parificata alla lingua italiana. Nelle aree di interesse turistico le iscrizioni di cui al comma precedente potranno essere integrate con altre in lingue straniere.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

ALLEGATI

AVVERTENZA:

Per i caratteri, simboli e colori si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, ed alle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979 e n. 1515 del 28 settembre 1981.

ALLEGATO I
(art. 1)

Segnali di inizio e fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui all'art. 4, quinto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

A) segnale di INIZIO

B) segnale di FINE

FORMATO	A	C	B	R
ridotto	400	6	3	25
normale	600	10	5	35
grande	900	15	8	55

LATO BASE	A	D	R	C	B
ridotto	400	130	15	6	3
normale	600	200	25	8	4
grande	900	300	40	12	6

ALLEGATO II
(art. 2)

Pannello aggiuntivo al segnale di divieto di sosta indicante «rimozione coatta del mezzo» (art. 4, comma tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

SEGNALE DIVIETO DI SOSTA		B	A	R	D	C
DIAMETRO mm.	400	330	170	20	5	3
DIAMETRO mm.	600	500	250	30	8	5

NOTA: FONDO BIANCO CON CORNICE E SIMBOLI NERI

ALLEGATO III
(art. 3)

Segnali di inizio e fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui all'art. 4, quinto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in cui la sosta è subordinata anche a limitazione di tempo.

A) segnale di INIZIO B) segnale di FINE

FORMATO	A	C	B	R
ridotto	400	6	3	25
normale	600	10	5	35
grande	900	15	8	55

89A2421

DECRETO 27 maggio 1989.

Approvazione dei segnali stradali per «area pedonale urbana» e per «zona a traffico limitato», di cui all'art. 13, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4, dodicesimo e tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come inseriti dall'art. 15, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Visti gli articoli 3, settimo comma, e 13 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover stabilire gli appositi segnali stradali indicanti le zone denominate «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», così come definite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come integrato dall'art. 12 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Visto l'art. 13, comma 1 e 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i segnali stradali indicanti «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», come da allegati I, II, III e IV al presente decreto.

Art. 2.

Ove si applica il bilinguismo in virtù delle vigenti disposizioni legislative le iscrizioni previste dai precedenti articoli dovranno essere integrate con le corrispondenti nella lingua locale parificata alla lingua italiana. Nelle aree di interesse turistico le iscrizioni di cui al comma precedente potranno essere integrate con altre in lingue straniere.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

ALLEGATI

AVVERTENZA:

Per i caratteri, simboli e colori si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 ed alle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979 e n. 1515 del 28 settembre 1981

ALLEGATO I

Fig. 1 - Segnale di inizio «AREA PEDONALE URBANA»

FORMATO	A	B	Q	C	D	R
ridotto	400	600	300	8	4	30
normale	600	900	440	12	6	45

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

Fig. 2 - Segnale di inizio «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R
ridotto	400	600	300	8	4	30
normale	600	900	440	12	6	45

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

invalidi: simbolo nero su fondo arancione

Fig. 3 - Segnale di inizio «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai velocipedi.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R	S
ridotto	600	900	440	12	6	45	12
normale	900	1350	660	16	8	70	16

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

Fig. 4 - Segnale di inizio «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai velocipedi ed ai veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R	S
ridotto	600	900	440	12	6	45	12
normale	900	1350	660	16	8	70	16

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:	disco:
cornice nera	cornice bianca
scritte nere	fondo bleu
fondo bianco	simbolo interno bianco

invalidi: simbolo nero su fondo arancione

ALLEGATO II

Fig. 1 - Segnale di fine «AREA PEDONALE URBANA»

FORMATO	A	B	Q	C	D	R
ridotto	400	600	300	8	4	30
normale	600	900	440	12	6	45

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

Fig. 2 - Segnale di fine «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R
ridotto	400	600	300	8	4	30
normale	600	900	440	12	6	45

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

invalidi: simbolo nero su fondo arancione

Fig. 3 - Segnale di fine «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai velocipedi.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R	S
ridotto	600	900	440	12	6	45	12
normale	900	1350	660	16	8	70	16

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

Fig. 4 - Segnale di fine «AREA PEDONALE URBANA» con accesso consentito ai velocipedi ed ai veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità motorie.

FORMATO	A	B	Q	C	D	R	S
ridotto	600	900	440	12	6	45	12
normale	900	1350	660	16	8	70	16

FORMATO COLORI

pannello rettangolare:
cornice nera
scritte nere
fondo bianco

disco:
cornice bianca
fondo bleu
simbolo interno bianco

invalidi: simbolo nero su fondo arancione

ALLEGATO III

Fig. 1 - Segnale di «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» senza esclusione di giorni o fasce orarie.

FORMATO	diametro Dischi	A	B
ridotto	30	100	75
normale	40	125	100

Fig. 2 - Segnale di «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» in determinata fascia oraria.

Fig. 3 - Segnale di «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» in giorni e fascia oraria determinati.

ALLEGATO IV

Fig. 1 - Segnale di fine «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» senza esclusione di giorni o fasce orarie.

Fig. 2 - Segnale di fine «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» in deteminata fascia oraria.

Fig. 3 - Segnale di fine «ZONA A TRAFFICO LIMITATO» in giorni e fascia oraria determinati.

89A2422

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 maggio 1989.

Provvedimenti in favore del personale del genio civile per le opere marittime di Napoli e del servizio trasporto della regione Campania in occasione dello stato di emergenza per le mareggiate del 1987. (Ordinanza n. 1723/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che la regione Campania - servizio trasporti - aeroporti, opere marittime e portuali e il genio civile per le opere marittime dello Stato di Napoli, hanno chiesto il pagamento del lavoro straordinario effettuato dal proprio personale per la progettazione dei lavori inerenti agli interventi finanziati in base alla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Tenuto conto che gli stanziamenti previsti dalla citata legge sono stati integralmente impegnati;

Ravvista, comunque, in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, la necessità di accogliere le predette richieste nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, per il periodo febbraio-dicembre 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al personale indicato in premessa può essere riconosciuto, per il periodo febbraio-dicembre 1987, il compenso per lavoro straordinario effettivamente svolto, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, ammontante a L. 387.000.000, viene posto a carico del Fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2428

ORDINANZA 25 maggio 1989.

Sostituzione del responsabile dell'ufficio consulenza e controllo per la riattazione (UCCR) nella regione Abruzzo colpita dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1724/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'allegato *A* dell'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984, con la quale, tra l'altro, nell'individuare i compiti e la struttura degli uffici di consulenza e controllo per la riattazione (UCCR) istituiti presso le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania interessate agli interventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, si provvede alla nomina dei funzionari responsabili dei predetti uffici;

Vista la nota 24 gennaio 1989 n. 253/SPC dell'UCCR d'Abruzzo, con la quale il funzionario responsabile, dott. Roberto Sarracino, comunica di essere stato assegnato, con disposizione del Presidente della Giunta regionale, ad incarico diverso da quello di dirigente del servizio per la protezione civile e rappresenta la conseguente impossibilità di continuare nell'espletamento delle funzioni straordinarie presso il detto UCCR;

Vista la nota 28 febbraio 1989 n. 872/SPC della presidenza della giunta regionale d'Abruzzo, con la quale viene ribadito che il nuovo e più impegnativo incarico affidato al dott. Roberto Sarracino nell'ambito dei servizi della regione non consente allo stesso di mantenere anche la responsabilità dell'UCCR d'Abruzzo;

Considerato che nelle predette note dell'UCCR e della regione Abruzzo è stato segnalato l'ing. Giandomenico Cifani, funzionario regionale, già impegnato in attività organizzatorie ed operative presso l'UCCR, d'Abruzzo quale possibile responsabile del medesimo ufficio;

Vista la nota 10 marzo 1989, n. 89/144 del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT), cui è demandato ai sensi della richiamata ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 il coordinamento dei vari UCCR, con la quale si esprime parere favorevole all'affidamento del predetto incarico;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dover provvedere alla sostituzione del responsabile dell'UCCR d'Abruzzo e di aderire, anche al fine di mantenere l'indispensabile continuità d'azione, alle evidenziate indicazioni e segnalazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Con decorrenza immediata l'ing. Giandomenico Cifani, dipendente della regione Abruzzo, viene nominato responsabile dell'ufficio consulenza e controllo per la riattazione (UCCR) d'Abruzzo in sostituzione del dott. Roberto Sarracino.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2429

ORDINANZA 25 maggio 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella Valle del Savio. (Ordinanza n. 1725/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo della comunità montana dell'Appennino cesenate n. 43 del 16 febbraio 1989 con la quale è stato approvato il progetto relativo, alla realizzazione di un primo stralcio funzionale per una spesa complessiva di L. 2.985.000.000 finalizzato a rimuovere alcune situazioni che determinano la carenza idrica nella Valle del Savio;

Vista la nota n. 765 F/E 5C del 17 febbraio 1989 prodotta dal presidente della comunità montana dell'Appennino cesenate con la quale, in esecuzione alla deliberazione di cui sopra, viene chiesto un contributo straordinario di L. 2.535.000.000;

Visto che tale richiesta, riduttiva rispetto al costo globale delle opere, trova motivazione nell'impegno assunto dall'Ente, con deliberazione n. 264 del 29 settembre 1988, di concorrere al finanziamento delle opere in oggetto, attingendo a fonti creditizie; concorso che viene quantificato, nella nota n. 3270 del 3 ottobre 1988, nelle restanti L. 450.000.000;

Vista la documentazione tecnica, datata 27 gennaio 1989, con la descrizione delle opere realizzande nei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra per fronteggiare l'emergenza idrica nella Valle del Savio;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso alla comunità montana dell'Appennino cesenate con sede in S. Piero in Bagno (Forlì) un finanziamento di L. 2.535.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 2 giugno 1989, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro *ad interim* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. avv. prof. Learco Saporito, senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

89A2488

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici ed a straripamento di fiumi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1989, registro n. 6 Industria, foglio n. 35, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche ed allo straripamento dei fiumi Tevere ed Aniene che, nei giorni dal 31 gennaio al 3 febbraio 1986, hanno colpito nella provincia di Roma i comuni di «Roma, Tivoli, Marano Equo».

89A2388

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, prevista in data odierna, avverrà il 14 giugno 1989 in supplemento ordinario.

89A2449

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 40.000.000, disposto da Wanda Lerz con testamento n. 111069/18079 di repertorio, a rogito dott. Arturo Di Giovanni, notaio in Avezzano (L'Aquila).

89A2391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società «Cooperativa aziendale Alfa Romeo S.p.a.», in Pomigliano d'Arco, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa aziendale Alfa Romeo S.p.a.», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita il 29 febbraio 1944 per rogito notaio dott. Giuseppe De Luca ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Domenico Rigitano.

89A2387

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad acquistare un immobile

Il prefetto di Roma, con decreto prot. n. 33511/1 del 28 gennaio 1989, Div. I, Uff. I, ha autorizzato l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad acquistare dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede centrale in Roma, un immobile al prezzo di L. 47.000.000.000 per insediamenti universitari.

89A2389

Autorizzazione all'Università di Ancona ad acquistare un immobile

Il prefetto di Ancona, con decreto n. 2960/Sett. II del 19 aprile 1988, ha autorizzato l'Università degli studi di Ancona ad acquistare dalla sig.ra Elvira Romagnoli Gallucci, un immobile al prezzo di L. 94.000.000 da adibirsi a magazzino e garage.

89A2390

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia;
citologia ed embriologia vegetale;
analisi matematica I;
analisi matematica I;
analisi matematica II;
istituzioni di matematiche;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
chimica analitica clinica;
chimica analitica;
esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
chimica fisica delle interfasi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2318

MINISTERO DEL TESORO

N. 102

Corso dei cambi del 29 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1454 —	1454 —	1454 —	1454 —	1454 —	1454 —	1453,410	1454 —	1454 —	—
Marco germanico	723,750	723,750	723,75	723,750	723,750	723,75	723,620	723,750	723,750	—
Franco francese	213,900	213,900	213,60	213,900	213,900	213,90	213,900	213,900	213,900	—
Fiorino olandese	642,600	642,600	642 —	642,600	642,600	642,60	642,750	642,600	642,600	—
Franco belga	34,576	34,576	34,55	34,576	34,576	34,60	34,581	34,576	34,576	—
Lira sterlina	2285 —	2285 —	2282,5	2285 —	2285 —	2285 —	2284,900	2285 —	2285 —	—
Lira irlandese	1935,500	1935,500	1936 —	1935,500	1935,500	1935,50	1935,200	1935,500	1935,500	—
Corona danese	186,280	186,280	185,80	186,280	186,280	186,28	185,950	186,280	186,280	—
Dracma	8,510	8,510	8,50	8,510	8,510	—	8,512	8,510	8,510	—
E.C.U.	1506,100	1506,100	1504,60	1506,100	1506,100	1506,10	1506,500	1506,100	1506,100	—
Dollaro canadese	1207,900	1207,900	1209 —	1207,900	1207,90	1207,90	1207 —	1207,900	1207,900	—
Yen giapponese	10,188	10,188	10,18	10,188	10,188	10,18	10,187	10,188	10,188	—
Franco svizzero	828,200	828,200	827,60	828,200	828,220	828,20	828,500	828,200	828,200	—
Scellino austriaco	102,860	102,860	102,80	102,860	102,860	102,86	102,850	102,860	102,860	—
Corona norvegese	201,120	201,120	200,90	201,120	201,120	201,12	201,100	201,120	201,120	—
Corona svedese	215,850	215,850	215,50	215,850	215,850	215,85	215,850	215,850	215,850	—
FIM	325,800	325,800	325,75	325,800	325,800	325,80	325,500	325,800	325,800	—
Escudo portoghese	8,756	8,756	8,78	8,756	8,756	8,75	8,761	8,756	8,756	—
Peseta spagnola	11,436	11,436	11,465	11,436	11,436	11,47	11,454	11,436	11,436	—
Dollaro australiano	1076,150	1076,150	1078 —	1076,150	1076,150	1076,10	1078,400	1076,150	1076,150	—

Media dei titoli del 29 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,300
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	70,825
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,350
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101 —
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,325
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,850
»	»	»	»	18- 2-1985/91	99,250
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,125
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,175
	»	»	»	1- 5-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,975
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,950
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,850
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,325
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,500
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,025
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,425
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,425
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,625
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,725
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,700
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,800
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,800
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,625
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,150
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,550
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,225
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,225
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,500
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,350
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,175
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,400
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,575
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,725
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,725
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,575
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,850
»	»	»	»	1-12-1986/96	93 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,375
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,650
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,450
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,775
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,275
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,075
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,550
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98 —
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,500
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,750
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,450
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,150
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,475
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,775
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,250
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,225
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,525
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,300
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,575
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,525
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,825
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,475
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,725
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,750
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,700
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,500
»	»	»	11,50%	1-11-1991	96,500
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,625
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,100
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,800
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,350
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,100
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,500
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,825

Titolo				Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,325
»	»	»	»	1983/90 11,50%	101,875
»	»	»	»	1984/91 11,25%	102,250
»	»	»	»	1987/91 8,75%	96,775
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,225
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,600
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,200
»	»	»	»	1985/93 9,00%	96,750
»	»	»	»	1985/93 8,75%	95,650
»	»	»	»	1986/94 8,75%	95,725
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,350
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,750
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625
»	»	»	»	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M29059

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Macomer

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rendo noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 1040/U del 20 aprile 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Macomer, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 23 febbraio 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2403

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Serdiana

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rendo noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica n. 627/U del 31 marzo 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Serdiana, adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 20 del 13 marzo 1986, n. 30 del 15 aprile 1986, n. 47 del 25 giugno 1986, n. 72 del 29 ottobre 1986, n. 58 del 23 luglio 1987 e n. 67 del 14 ottobre 1987.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2404

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1988 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 671, riportato alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del «Monte ore elettivo» relativo al 1° Anno, dove è scritto: «Monte ore elettivo: ore *80*», si legga: «Monte ore elettivo: ore *400*».

89A2486

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, Piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*